



Rovigo, 9 giugno 2019

- Ai dirigenti delle II.SS. del Veneto
- Al Direttore Generale USR per il Veneto
Dott.ssa Augusta Celada

e, p.c. - Ai Dirigenti degli Uffici USR per il Veneto

e, p.c. - Ai Dirigenti Tecnici USR per il Veneto

Oggetto: Individuazione e nomina da parte dei Dirigenti scolastici delle c.d. "figure di sistema" (docenti collaboratori, docenti "responsabili/fiduciari",), in relazione al "Piano Triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2019-2021".

Il Consiglio Regionale di ANP del Veneto nella seduta del 24 maggio 2019, in riferimento a quanto in oggetto, ha deciso di invitare **i Dirigenti scolastici a continuare ad individuare autonomamente e a nominare direttamente** - anche senza procedure comparative, ma nell'esercizio della propria responsabile discrezionalità - **i propri collaboratori**, approvando al riguardo il comunicato seguente.

Il Consiglio Regionale di ANP del Veneto,

- ribadito in via del tutto preliminare, in tema di PTPCT, quanto già rilevato nel comunicato ANP del 19.09.2018 in merito alla necessità, rispetto al piano in questione, di una previa adeguata formazione gestita a livello centrale sia dei Dirigenti scolastici che dei DSGA, della previsione di adeguate misure di accompagnamento e di una applicazione estremamente graduale di quanto previsto nel Piano stesso, non disgiunta da un ragionevole snellimento degli adempimenti;
- visto poi che il PTPCT delle II.SS. del Veneto 2019-2021, prot. n. 83 del 25.01.2019 del USR per il Veneto, al paragrafo 31 voce 4 individua come processo a rischio corruttivo il "Conferimento di incarichi interni a personale docente/ATA coerenti con il PTOF e/o con il PdM";
- visto altresì che, secondo detto PTPCT, il rischio correlato sarebbe da riscontrarsi nelle possibili discriminazioni e favoritismi nell'attribuzione da parte del Dirigente di incarichi aggiuntivi [...] con il fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti, e che tra questi incarichi rientrano anche le c.d. "figure di sistema", tra cui appare evidente che le principali siano da individuarsi nei collaboratori diretti del Dirigente e nei responsabili/fiduciari di sede/plesso;
- considerato che tra le misure di prevenzione il Piano Triennale prevede sia la emanazione di circolari interne con l'esplicitazione dei criteri per il conferimento degli incarichi aggiuntivi, sia una valutazione comparativa su cui basare la motivazione del conferimento dell'incarico;
- dato convintamente atto che la lotta contro la corruzione è elemento fondamentale ed irrinunciabile dell'azione della Pubblica Amministrazione, anche con rilievo costituzionale, ai sensi degli art. 54, 97 e 98 della Costituzione;

- ritenuto tuttavia che non si possa dilatare arbitrariamente la nozione di corruzione e delle correlate figure di reato puntualmente descritte nel Libro secondo, Titolo II, Capo I del Codice Penale (peculato, concussione, abuso d'ufficio), e che l'estensione delle misure di prevenzione fino al punto da poter risultare in contrasto con norme di legge sia quantomeno di dubbia legittimità;
- tenuto conto che il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede all'art. 25 comma 5 che *"Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti [...]"*, senza condizionare o vincolare in alcun modo tale individuazione a formali procedure comparative (che possono comunque essere attivate dal Dirigente nel caso ciò sia ritenuto opportuno);
- tenuto conto che la Legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede all'art. 1 comma 83 che *"Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica.[...]"*, anche in questo caso senza condizionare o vincolare in alcun modo tale individuazione (al contrario di quanto viene invece espressamente fatto, ad esempio, nel comma 80 dell'articolo unico della Legge 107/2015);
- visto il parere n. 1021 espresso dalla Sezione II del Consiglio di Stato il 26 luglio 2000 ai sensi del quale: *"Sul piano sistematico, poi, la soluzione di affidare al capo di istituto la competenza a nominare i propri collaboratori nell'ambito del corpo docente, che trova preciso riscontro letterale nel ricordato art. 25 bis comma 5 del decreto n. 29 ("il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati")* (ora art. 25 co 5 del citato D. Lgs 165/2001 - ndr), *appare conseguenza del nuovo ruolo della dirigenza anche sul piano funzionale e della connessa nuova disciplina della responsabilità dirigenziale (cfr. artt. 19 comma 7 e 21 del d.lvo 29/1993, art. 5 del d.lvo 30.7.1999 n. 286), la quale ricollega le speciali misure sanzionatorie nei confronti dei dirigenti alle valutazioni negative non solo delle complessive prestazioni a loro richieste, ma anche dei comportamenti relativi alla gestione ed allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative), tenendo conto particolarmente dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione e del mancato raggiungimento degli obiettivi. In tale contesto, gestione del personale assegnato all'ufficio dirigenziale e responsabilità del suo titolare per cattiva gestione di tutte le risorse assegnate rappresentano aspetti connessi di un unico ruolo dinamico affidato al dirigente, il quale in tanto può ritenersi responsabile dei risultati negativi e del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati in quanto abbia la facoltà di scelta dei propri collaboratori"*;
- considerato che l'art. 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" (c.d. "Preleggi") precisa con chiarezza che *"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.[...]"*, e che pertanto – in base al noto brocardo "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit" – si deduce logicamente che ciò che non sta scritto in una legge non è stato voluto dal legislatore, per cui evidentemente il legislatore medesimo ha ritenuto di non sottoporre a condizioni o vincoli la scelta dei collaboratori da parte del Dirigente;
- ritenuto invece essenziale e fondamentale che il Dirigente individui direttamente e sotto la propria responsabilità, per gli incarichi delle principali figure di sistema, i docenti disponibili ritenuti più adeguati alla miglior gestione organizzativa e amministrativa dell'Istituto, con il solo vincolo – di carattere generale – dell'assenza di cause di incompatibilità derivanti da conflitti di interessi con i soggetti indicati negli art. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado);



- considerato infine che, data la particolare delicatezza e rilevanza delle funzioni svolte dai suoi più stretti collaboratori, sia non solo opportuno ma anche necessario un rapporto fiduciario tra il Dirigente e il destinatario dell'incarico;

invita tutti i Dirigenti scolastici, naturalmente con l'obiettivo del miglior funzionamento possibile dell'Istituto, ad individuare autonomamente e a nominare direttamente - anche senza procedure comparative, ma nell'esercizio della propria responsabile discrezionalità - i propri collaboratori sulla base della loro disponibilità, esperienza e professionalità.

Il Presidente Regionale
ANP del Veneto
Armando TIVELLI